



Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel 0835/585711 Fax 0835/581208
P. Iva 00116240771 C.F. 81001230770 www.comune.pisticci.mt.it

Prot. n° 0002395 li 24/01/2022

Settore Legale

Al Sindaco.....Sede

E p.c. Al Segretario Generale.....Sede

**OGGETTO: Delibera Giunta Comunale n.166 del 30/12/2021. Richiesta parere legale.
Riscontro nota prot. n. 2236 del 21/01/2022.**

1. Con la nota in oggetto, è stato chiesto a quest'Ufficio parere legale in merito alla delibera n. 166 del 30/12/2021, avente ad oggetto "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 25 marzo 2021 e ridefinito con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 1° aprile 2021. Approvazione modifica e indirizzi al Dirigente del Servizio Personale*", con la quale è stato approvato e modificato il fabbisogno del personale e sono stati impartiti indirizzi al Dirigente del Servizio Personale finalizzati all'attuazione dello stesso provvedimento.

Più specificatamente, con la delibera in oggetto:

- veniva parzialmente rivisto il fabbisogno del personale approvato con delibera di G.C. n. 24 del 25/03/2021 e relativo organigramma (già modificati con successiva delibera di G.M. n. 35 del 01/04/2021). In particolare, una delle modifiche, ha riguardato il metodo di reclutamento del dirigente del Settore II, Servizi Finanziari, la cui assunzione era prevista mediante concorso per soli esami. Con la deliberazione in questione si stabilisce invece il ricorso alla procedura selettiva di cui all'art. 110 TUEL;

- veniva demandato al dirigente responsabile del Servizio Personale il compito dell'adozione degli atti conseguenti, concernenti sia la revoca del concorso già bandito, sia l'attivazione della procedura di cui all'art. 110 TUEL.

2. Va preliminarmente premesso che, ai fini della copertura del posto di dirigente del Settore 2°, è stato indetto concorso per soli esami. Detto concorso a tutt'oggi non risulta espletato. Tanto nel senso che, pur essendo state inoltrate un certo numero di domande di partecipazione, allo stato, nessuna prova concorsuale è stata effettuata. Di modo che non esiste alcuna graduatoria con relativa attribuzione di punteggi, nemmeno parziale e/o provvisoria.

Con la delibera in questione la "nuova" Amministrazione ha ritenuto di dover riconsiderare l'espletamento del concorso nei modi e nei termini che nel precedente bando erano stati stabiliti. Tanto anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 quinquies, c. 1, L. 241/1990 che prevede la revoca del provvedimento amministrativo per motivi di interesse pubblico, rappresentando la buona organizzazione degli uffici pubblici un presupposto essenziale per garantire il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia.

La ratio sottesa alla revoca del concorso è esplicitata nelle motivazioni della delibera così come di seguito riportate:

- *“si rende opportuno e necessario procedere ad acquisire figure apicali (Dirigenti) con particolare esperienza professionale maturata sia nel pubblico che nel privato con almeno un periodo quinquennale, considerato che, specialmente nell'area economico-finanziaria, questo Ente dovrà affrontare il tema del PNRR con strumenti innovativi che possano garantire la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa”;*

- *“...questa Amministrazione ritiene la procedura selettiva per la figura professionale del Dirigente dei Servizi Finanziari - a seguito della rivisitazione organica effettuata con la presente deliberazione e, dopo una più attenta ed oculata valutazione dell'interesse pubblico originario - non più funzionale e necessaria alle proprie esigenze in quanto non sufficientemente idonea a garantire il possesso da parte dei candidati di tutte le conoscenze e le competenze di cui l'Ente ha bisogno, soprattutto in materia di skill organizzative”.*

Tanto, anche tenuto conto che:

- non risultavano sussistenti *“consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento”;*

- lo stesso bando, all'art. 13 delle *“Disposizioni finali”* ha espressamente precisato che *“l'Amministrazione comunale in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti o pretese di sorta, si riserva la facoltà di modificare, riaprire o prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse o in relazione a eventuali nuove disposizioni normative che pongono vincoli in tema di contenimento alla spesa del personale o che dispongono limiti in ordine alle procedure di assunzione”.*

3. La delibera e la procedura amministrativa adottata, devono ritenersi legittime per le ragioni in fatto e in diritto di seguito riportate:

a) La delibera è adeguatamente motivata. Risultano sufficientemente evidenziate le ragioni di pubblico interesse sottese, nel caso di specie, all'atto di autotutela. Il Bando di concorso da revocare risultava infatti prevedere requisiti di servizio (art. 2, co. 1, lett. n) tali da consentire la partecipazione al concorso anche a coloro i quali non avevano mai ricoperto incarichi dirigenziali, purché dipendenti di una P.A. inquadrati da almeno 5 anni nella categoria D, con attribuzione di Posizione Organizzativa da almeno 3 anni. L'Amministrazione Comunale ha ritenuto – con valutazione afferente al merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità – che tale requisito debba considerarsi inadeguato, specie tenuto conto dei compiti delicatissimi che a tale figura dirigenziale si dovranno affidare in tema di PNRR e “skill organizzativa”. Si è ritenuto infatti che il profilo del nuovo dirigente dovesse presentare requisiti di esperienza e professionalità tali (almeno 5 anni di dirigenza) da garantire l'immediata e ottimale operatività del settore allo stesso affidato. Si ribadisce come si tratti di una scelta afferente al merito amministrativo, come tale, secondo consolidata giurisprudenza, sottratta al sindacato di legittimità (circa il principio per cui il merito amministrativo è sottratto al sindacato di legittimità del G.A. confronta, tra le tante: C.d.S. sez. VI, 12.01.2021, n. 396; C.d.S. sez. VI, 08.06.2020, n. 3632)”.

b) È appena il caso di evidenziare come, la previsione del bando succitata, risultava quantomeno incongrua e illogica. Tanto ove si osservi che, il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, negli art. 33 e ss., prevede quale requisito minimo di partecipazione alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, un'esperienza da dirigente di almeno 5 anni (per un'assunzione a tempo indeterminato quindi sarebbero richiesti requisiti di partecipazione “inferiori” rispetto a quelli richiesti per un'assunzione a tempo determinato). Non a caso la Giunta nell'indirizzo deliberato con l'atto in questione, dispone che si provveda ad attivare la procedura ex art. 110 TUEL richiamando espressamente il disposto dell'art. 33 e ss. del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che – così recita testualmente la delibera - *“prevede requisiti per l'accesso agli incarichi dirigenziali sostanzialmente diversi da quelli previsti nel bando di concorso”.*

c) Anche in ragione del prolungarsi dell'iter concorsuale, risultano intervenute sopravvenienze in fatto e diritto che non possono non essere tenute in considerazione.

Nel mese di ottobre 2021 si è insediata una nuova compagine amministrativa, eletta sulla base di obiettivi programmatici in tutto o in parte differenti da quelli della precedente Amministrazione. Risulta fisiologico che la “nuova” Amministrazione, pur ovviamente nel rispetto dei parametri di

legge, possa dotarsi di un assetto organizzativo degli uffici adeguato agli obiettivi programmatici da realizzare (basti pensare all'elemento di straordinaria novità rappresentato dai Bandi del PNRR). Nelle more di una riconsiderazione complessiva del fabbisogno di personale, la delibera interviene su specifici e più urgenti aspetti.

Peraltro, *medio tempore*, il legislatore nazionale ha emanato il D.Lgs. n. 44/21, convertito nella L. 76/21, che, all'art. 10, stabilisce nuove regole per quanto riguarda la gestione dei concorsi nel periodo di emergenza sanitaria in corso, tenuto conto che i concorsi erano stati sospesi.

d) Ulteriore elemento che milita a favore della legittimità dell'azione intrapresa dalla P.A. è la previsione dell'art. 13 co. 5 del Bando che, contempla, espressamente, la revocabilità dello stesso, disponendo: *"Il presente bando non determina il diritto all'assunzione, né vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti o pretese di sorta, si riserva la facoltà di modificare, riaprire o prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse o in relazione a eventuali nuove disposizioni normative ..."*.

Va altresì considerato che la procedura concorsuale in questione pur essendo stata bandita, di fatto, non è stata mai espletata, nemmeno parzialmente, né, tantomeno, risulta perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori.

Sia la previsione dell'art. 13 della *lex specialis*, sia lo stato del procedimento concorsuale (di fatto mai avviato) devono portare a concludere che non possano ritenersi sussistenti posizioni giuridiche qualificate e/o differenziate in capo a coloro che hanno fatto domanda di partecipazione, né, conseguentemente, risulterebbero lese situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento.

4. Le motivazioni addotte a sostegno della legittimità dell'atto in questione risultano confermate dalla pressoché granitica giurisprudenza amministrativa in materia.

Secondo infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale: *"La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità"* (in termini: C.d.S. Sez. V 24.01.2020 n. 582. Ma nello stesso senso anche: C.d.S., Sez. III, Sent. 01/08/2011, n. 4554; TAR Umbria Perugia 29.11.2021 n. 894; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/11/2020, n. 5027; TAR Lombardia 30.03.2018 n. 868).

In modo simile è stato chiarito che: *"In assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico (ex multis, cfr. TAR Napoli, nn. 5168/2021 e 5027/2020)"* (TAR Puglia Bari 13.12.2021 n. 1861).

Si è poi precisato che: *"La Pubblica Amministrazione può provvedere alla revoca del bando di concorso fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, mentre i meri partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento che non osta all'interruzione dell'iter concorsuale (D.P.R. n. 487/1994)"* (TAR Piemonte Torino 06.10.2016 n. 1231).

Ulteriore assetto giurisprudenziale ha confermato che: *"l'Amministrazione può intervenire in via discrezionale con atto di revoca su una procedura concorsuale già indetta, in base ad una rinnovata valutazione di opportunità e, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico"* (cfr. *ex multis* C.d.S., Sez. III, Sent. 554 del 29/01/2013 e TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, Sent. 15/02/2016, n.51).

Si torna a ribadire che, nel caso in esame, la procedura concorsuale in questione non è giunta a compimento, né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere esclusivamente la pubblicazione del bando e la ricezione della domanda di partecipazione. Cosicché non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate.

In siffatta ipotesi, invero, al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21 *quinquies* della L. 241/90, atteso che la norma sancisce l'obbligo di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro del pregiudizio provocato dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il

bando di concorso (C.d.S. Sez. III, Sent. n. 2838/2013; TAR Lazio Roma, Sez. III quater, Sent. n. 6024/2012; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, Sent. n. 1646/2012).

5. Considerate le predette premesse, il provvedimento può essere adottato sulla base di fondati motivi di pubblico interesse (quali quelli indicati nell'atto deliberativo in questione), che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale, rendendone evidente l'inopportunità (valutazione di opportunità, lo si ribadisce, peraltro esclusa dal sindacato di legittimità in quanto afferente al merito amministrativo). Inoltre, attesa la natura di atto generale del bando, ogni intervento in autotutela, ivi inclusi i casi di annullamento o revoca, non richiedono neanche la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13, c.1, della L. 241/90 (C.d.S. Sez. III, Sent. 01/08/2011, n. 4554).

Infine, nel caso in esame, sussiste un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca, posto che nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della P.A. per tutte le motivazioni sopra dette risulta essere prevalente rispetto a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di revoca d'ufficio.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti e gli elementi in fatto e in diritto che giustificano la revoca ex art. 21 quinquies, c.1, L. 241/1990, secondo le caratterizzazioni sopra rappresentate della procedura concorsuale più volte richiamata.

Nei sensi è il parere.

Il Capo Servizio

Avv. Patrizia Caruso

